

**TRIBUNALE DI NOVARA****Sezione civile**

Il Tribunale di Novara, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati

dott. Filippo Lamanna

Presidente

dott.ssa Simona Delle Site

Giudice rel. ed est.

dott.ssa Francesca Iaquinta

Giudice

ha pronunciato il seguente

**D E C R E T O**

nel procedimento rubricato al n. 2514/2020 R.G., promosso con ricorso per omologazione di concordato preventivo *ex art.* 180 L.Fall. da Arona Petroli di Bertona Barbara Carla & C. s.a.s., assistita e difesa dall'avv. Niccolò Tomaso Nisivoccia.

-----

1. Con ricorso iscritto a ruolo il 4.2.2019 la società Arona Petroli di Bertona Barbara Carla & C. s.a.s. ha formulato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi degli artt. 160 e 161, co. 6, L. Fall., con riserva di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui all'art. 161, co. 2 e 3, L. Fall..

La domanda è stata comunicata al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 161, co. 5, L. Fall. e la Cancelleria ha assolto gli adempimenti relativi alla pubblicazione presso il Registro delle Imprese.

Con decreto datato 11.04.2019, ritenuta la sussistenza del presupposto soggettivo di fallibilità e di quello oggettivo costituito dalla ricorrenza dello stato di crisi, richiesti dal legislatore per l'accesso alle procedure concorsuali, il Tribunale ha concesso alla società ricorrente termine fino al 10.07.2019 per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161, co. 2 e 3, L. Fall., nominando commissario giudiziale il dott. Giuseppe Colombo.

Nel rispetto del suddetto termine la società ricorrente ha depositato la proposta, il piano e la documentazione prescritta dalla legge.

La proposta non contiene la suddivisione dei creditori in classi diverse e prevede il pagamento integrale delle spese di procedura e dei creditori privilegiati, nonché il pagamento dei creditori



chirografari nella misura prossima al 52,10% entro il 2022, mediante la liquidazione del patrimonio immobiliare e mobiliare, la riscossione dei canoni derivanti dal contratto di affitto d'azienda in essere sino alla vendita della stessa e l'incasso dei crediti della società.

La ricorrente ha, quindi, depositato nei termini assegnati la somma minima ritenuta necessaria per far fronte alle spese della procedura.

Nella relazione *ex art. 172 l.fall.*, il commissario giudiziale, verificato il valore delle poste attive e passive, ha rivisto al ribasso la percentuale di soddisfacimento indicata dalla società nel 52,10%, prevedendo quale scenario prudenziale una percentuale di soddisfo dei crediti chirografari del 36,32%.

Si è, poi, svolta l'adunanza dei creditori, all'esito della quale il Giudice Delegato si è riservato di riferire al Collegio dopo il decorso dei successivi venti giorni.

Il probabile scostamento percentuale evidenziato dal Commissario nella relazione *ex art. 172 l.f.* non ha ostato all'ampio raggiungimento delle percentuali di voto richieste per l'approvazione.

Pertanto, il Tribunale, considerato che l'esito della votazione ha consentito il raggiungimento delle maggioranze indicate dalla legge (i voti favorevoli sono pari a euro 2.906.407,55, la maggioranza richiesta ai fini dell'approvazione del concordato è pari a euro 2.039.492,92), ha dichiarato approvato il concordato, contestualmente fissando per il giudizio di omologazione l'udienza del 9.04.2020, poi rinviata a causa dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del contagio da COVID19 al 17.12.2020.

Si è costituita, ritualmente, la società chiedendo l'omologa del concordato.

Il commissario ha depositato il proprio motivato parere *ex art. 180 l. fall.*, esprimendosi positivamente in ordine all'omologa del concordato ed evidenziando che l'attivo disponibile, anche alla luce dell'attività di liquidazione dei beni ed incasso dei crediti svolta della ricorrente nelle more della comparizione dinanzi al Collegio, appare garantire il soddisfacimento integrale delle spese di procedura e del ceto creditorio prededucibile e privilegiato, nonché del ceto chirografario nella misura di circa il 38,55%.

Nessuna opposizione all'omologa è stata proposta dai creditori, né dal Pubblico Ministero.

All'udienza di comparizione delle parti, il Tribunale ha assunto la riserva del decidere, che provvede ora a sciogliere.



2. Nell'effettuare la disamina dei presupposti di omologabilità del concordato, deve anzitutto rilevarsi che l'*iter* procedimentale si è svolto regolarmente, come attesta la documentazione contenuta nel fascicolo del concordato ed in particolare quella relativa alle operazioni di voto, del cui esito si è dato atto sopra.

3. Quanto alla fattibilità del piano concordatario, non è dubbio che il Tribunale possa riesaminare tale requisito anche in occasione del giudizio di omologa, ma nel caso di specie non vi è alcun motivo per mutare il giudizio già anteriormente espresso su questo aspetto, tanto più dopo l'ormai intervenuta espressione (positiva) del voto da parte dei creditori e il parere favorevole del commissario giudiziale.

Quest'ultimo, in particolare, ha affermato che il piano concordatario appare attendibile, fondandosi su previsioni (rettificate) che possono ritenersi conseguibili.

5. Alla luce di tutti i predetti elementi informativi e tenuto conto che devono in questa sede confermarsi le valutazioni (già espresse ai fini dell'ammissione della società alla procedura) riguardo alla sussistenza della qualifica soggettiva di imprenditore commerciale, al superamento delle soglie di cui all'art. 1 legge fallimentare ed alla presenza di uno stato di crisi aziendale, e che risulta ampiamente superata la maggioranza di voti richiesta per l'approvazione, il concordato va omologato.

Quanto alle restanti condizioni di liquidazione dei beni e di pagamento dei creditori deve farsi - per brevità - mero rinvio agli atti del procedimento.

In assenza di indicazioni da parte della società ricorrente, può nominarsi liquidatore il rag. Giovanni Bosi.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Novara, decidendo sul ricorso indicato in epigrafe, così provvede:

- 1) omologa il concordato preventivo proposto dalla Arona Petroli di Bertona Barbara Carla & C. s.a.s., con sede in Borgomanero (NO), via Caneto n. 56, c.f. 00111800033;
- 2) nomina Liquidatore Giudiziale il rag. Giovanni Bosi, il quale si atterrà alle seguenti disposizioni:
  - a) per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio, il Liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori e del parere favorevole del Commissario Giudiziale, dandone al contempo informazione al Giudice Delegato;



- b) il Liquidatore, entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, procederà al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione, trasmettendone in via telematica copia digitale al Commissario Giudiziale, che procederà alla sua pubblicazione nell'area del sito internet del tribunale riservata ai creditori trasmettendone copia digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata (se ed in quanto) anteriormente indicato dai creditori;
- c) il Liquidatore darà periodiche informative in ordine allo stato della liquidazione mediante i rapporti indicati all'art. 182, ultimo comma, L.F.;
- d) il Commissario Giudiziale sorveglierà lo svolgimento della liquidazione, anche visionando la documentazione contabile e fornendo il suo motivato parere sui rapporti periodici di cui al punto precedente, e terrà tempestivamente informati il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato in ordine ad eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione, e, in caso di rilevanti inadempimenti, valuterà con il Giudice Delegato l'adozione delle più opportune iniziative;
- e) le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate dal Liquidatore sul conto corrente bancario intestato alla procedura e i prelievi saranno vincolati al visto preventivo del Commissario Giudiziale;
- f) il Liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito registro previamente vidimato dal Commissario Giudiziale;
- g) il Liquidatore provvederà a ripartire tra i creditori, il più presto possibile, le somme via via realizzate dalla liquidazione sulla base di piani di riparto predisposti in ragione della collocazione e del grado dei crediti, vistati dal Commissario Giudiziale e corredati del parere del Comitato dei Creditori, con la eventuale previsione di eventuali accantonamenti la cui costituzione dovrà essere adeguatamente motivata; il Commissario Giudiziale procederà quindi tempestivamente alla pubblicazione dei piani di riparto nell'area del sito internet del Tribunale riservata ai creditori trasmettendone copia digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata (se ed in quanto) anteriormente indicato dai creditori;
- h) entro trenta giorni dalla data di completamento delle operazioni di liquidazione il Liquidatore depositerà telematicamente, per la presa d'atto da parte del Giudice Delegato, il rendiconto finale, corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori, unitamente al relativo parere del Commissario Giudiziale e all'attestazione di quest'ultimo circa l'avvenuta presentazione e completezza della documentazione attestante i pagamenti; quindi il Commissario Giudiziale provvederà alla pubblicazione del rendiconto nell'area del sito internet del



Tribunale riservata ai creditori trasmettendone copia digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata (se ed in quanto) anteriormente indicato dai creditori;

i) il Giudice Delegato autorizzerà il prelievo delle somme liquidate dal Tribunale a titolo di compenso per il Commissario Giudiziale solo a seguito dell'attestazione indicata al punto precedente;

l) resta riservato al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato;

3) riserva la nomina del Comitato dei Creditori al Giudice Delegato su indicazione nominativa da parte del commissario giudiziale di almeno sei creditori tra quelli più rappresentativi;

4) dispone che il presente decreto sia pubblicato a norma dell'articolo 17 L..F., nonché sul sito internet del Tribunale;

Decreto provvisoriamente esecutivo *ex art.180 l.fall.*

Novara, 22.12.2020

Il Presidente

Dott. Filippo Lamanna

